

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



**ACCORDO IN MATERIA
DI MOBILITA' NAZIONALE A DOMANDA**

sottoscritto il 25 maggio 2011 in Roma


Le delegazioni in data 25/05/2011 sottoscrivono il seguente accordo:

PER L'INPS


Il Presidente delle delegazione trattante
Dr. Antonio MASTRAPASQUA



Il Direttore Centrale Risorse Umane
Dr. Ciro TOMA




Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA



Il Direttore Generale
Dr. Mauro NORI



Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Gregorio TITO



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP



CISL/FP



UIL/PA



FIALP/ CISAL



RDB- USB PI



La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali,

- **PREMESSO** che con DPCM del 10 marzo 2011 l'Istituto è stato autorizzato ad assumere, in conto 2010, un numero di 802 unità di personale comprendenti, tra l'altro:
 - n. 100 C3 amministrativi;
 - n. 52 C1 vigilanza;
 - n. 31 B1;

- **TENUTO CONTO** che, in applicazione della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 11786 del 22/02/2011, l'Istituto ha provveduto ad effettuare, nei tempi previsti, la richiesta di autorizzazione ad assumere in deroga per l'anno 2011 per un numero di 278 unità di personale comprendenti, tra l'altro:
 - n. 132 C3 amministrativi;
 - n. 50 C1 vigilanza;
 - n. 52 B1;

- **CONSIDERATO** che la politica di contenimento della spesa pubblica, negli ultimi anni, ha impedito il naturale turn-over del personale provocando una notevole carenza di personale in tutte le Strutture dell'Istituto e conseguenti oggettive difficoltà per il presidio di tutte le attività;


- **CONSIDERATO** altresì che detta carenza di personale, a fronte di numerose richieste di trasferimento di Sede da parte del personale, ha di fatto impedito la possibilità di attivare le procedure di mobilità nazionale;

- **FERMA RESTANDO** l'esigenza di porre in essere tutte le procedure necessarie a coprire i posti vacanti in organico, con particolare riferimento alle assunzioni per pubblico concorso e alle procedure di mobilità interenti;

- **STABILITO** che la mobilità nazionale a domanda non comporta l'erogazione di alcun compenso o indennità

CONVENGONO


sulla necessità che, prioritariamente all'assunzione del personale autorizzato, sia attivata la procedura di mobilità nazionale interregionale in numero equivalente a



dette nuove assunzioni al fine di salvaguardare sia le aspettative del personale interessato alla mobilità nazionale, sia la funzionalità delle Strutture cedenti.


A tale riguardo concordano i seguenti criteri ai fini dell'indizione della procedura di mobilità nazionale:

1. La mobilità nazionale in argomento riguarderà il personale inquadrato nell'area B e nell'area C (profilo amministrativo e vigilanza), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità complessiva di servizio presso l'INPS alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Sono esclusi i dipendenti sospesi dal servizio o sottoposti ad un vincolo di permanenza presso la sede di assegnazione, per la durata dello stesso;
2. Il trasferimento del personale titolare di posizione organizzativa comporterà la revoca della posizione indennizzata ricoperta presso la sede di appartenenza;
3. la procedura di mobilità nazionale a domanda sarà avviata previa emanazione di un apposito bando nazionale contenente i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle domande nonché l'indicazione dei posti messi a bando presso ciascuna Sede;
4. il numero dei posti da indicare nel bando è determinato dal numero di assunzioni totali di cui in premessa, autorizzate per le posizioni B1, C1 vigilanza e C3 amministrativo, ripartite a livello regionale e di Sede in proporzione alle carenze di personale rilevate in ciascuna Struttura rispetto al fabbisogno risultante dal piano budget;
5. il numero dei posti potrà essere incrementato sulla base delle eventuali rimodulazioni derivanti dalle autorizzazioni ad assumere;
6. i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di mobilità per massimo cinque Sedi, anche di regioni diverse, indicando un ordine di preferenza;
7. per la definizione delle graduatorie saranno applicati i criteri indicati nell'allegato n. 1 che è parte integrante del presente accordo. I relativi

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky. They appear to be the signatures of the parties involved in the agreement.

requisiti e titoli dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando;

8. in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio in INPS; a parità di anzianità complessiva, sarà privilegiato il dipendente con maggiore anzianità di permanenza della Sede e , in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al dipendente con maggiore età anagrafica;
9. sulla base dei criteri indicati ai precedenti punti 7 e 8 del presente accordo, si procederà alla definizione di un'unica graduatoria nazionale che verrà ulteriormente articolata in graduatorie di Sede. Il Direttore centrale Risorse umane destinerà alle singole strutture i dipendenti seguendo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione e/o pubblicazione con messaggio hermes del provvedimento di trasferimento senza che il dipendente vi abbia rinunciato, il trasferimento si ritiene efficace e il dipendente è tenuto a prendere servizio presso la nuova destinazione entro i successivi 90 giorni in relazione alle esigenze di servizio della struttura di provenienza;
10. per i dipendenti che, in relazione alla indicazione di più Sedi nella domanda di mobilità, risulteranno collocati in posizione utile in diverse graduatorie di Sede, il provvedimento di trasferimento sarà adottato tenendo in considerazione l'ordine di preferenza indicato nella domanda;
11. la rinuncia al trasferimento alla Sede attribuita in relazione all'ordine delle preferenze espresse comporta la decadenza dalla graduatoria nazionale;
12. in caso di rinuncia al trasferimento il Direttore centrale risorse umane procederà allo scorrimento della graduatoria nazionale fino alla copertura dei posti disponibili, con relativa riassegnazione dei dipendenti alla Sede più favorevole secondo le preferenze espresse ;
13. le graduatorie saranno valide fino al 30 novembre 2011, salvo possibili proroghe collegate a differimenti relativi alle autorizzazioni ad assumere.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized signature starting with 'M'; a signature starting with 'P'; a signature starting with 'P'; a signature starting with 'G'; and a signature starting with 'H'.

CRITERI PER LA MOBILITA' NAZIONALE A DOMANDA

Titoli valutabili

A. Ricongiungimento al nucleo familiare:

- composto dal coniuge o convivente con un figlio minore di TRE anni:
p. 4 + 1 punto per ogni altro figlio minorene;
- composto dal coniuge o convivente con un figlio minorene maggiore di TRE anni :
p. 3 + 1 punto per ogni altro figlio minorene;
- composto da figli minori non affidati:
2 punti con un figlio minore di TRE anni + 1 punto per ogni altro figlio minorene;
1 punti con un figlio maggiore di TRE anni + 1 punto per ogni altro figlio minorene
- composto dal coniuge o convivente e/o da uno o più figli maggiorenni a carico: p. 2;
- composto da ascendenti di 1° grado: p. 1.

I punteggi di cui al presente punto A. non sono cumulabili tra di loro.

Ai dipendenti, coniugⁱ o conviventⁱ con uno o più figli minori, che aspirino ad essere trasferiti nelle medesime Sedi, sono attribuiti ad entrambi punti 4

B. Motivi di salute:

- del dipendente (*): p. 4
- del coniuge o convivente e/o di figli(**): p. 3
- dei genitori del dipendente(**): p.2
- di parenti o affini entro il 2° grado ovvero entro il 3° nei casi previsti dalla legge(**): p.1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

(*) I motivi di salute del dipendente sono documentati dal verbale di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 21 ovvero dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

(**) I motivi di salute dei familiari del dipendente sono documentati dal verbale di accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 rilasciato dall'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009. Il suddetto verbale dovrà essere allegato alla domanda, ove non sia già in possesso dell'Istituto ai fini della fruizione dei relativi permessi e/o altri benefici previsti dalla legge.

In caso di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, **comma 1**, della legge n. 104/1992 i suddetti punteggi sono dimezzati.


C. Anzianità:

- per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità di servizio nei ruoli dell'Istituto : p. 1

D. Anzianità di permanenza nella Sede provinciale/Area metropolitana/Agenzia complessa cedente:

- per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di permanenza: : p. 1

- ❖ Qualora il dipendente sia celibe/nubile, vedovo/a, separato/a o divorziato/a, e sia affidatario dei figli, il punteggio è aumentato di 2 punti.
- ❖ Tra i destinatari di legge 104/92, nella formazione della graduatoria nazionale e di Sede, avrà la precedenza il dipendente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 21 ovvero dell'art. 3 della legge n. 104/1992. Nelle graduatorie di Sede, in base a quanto previsto dal periodo successivo, seguiranno i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i parenti/affini entro il 2° grado – o entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età




oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 coloro che assistono un familiare disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della legge n. 183/2010).

Tra più destinatari di legge n. 104/1992 di cui al punto B), si terrà conto del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai punti 7 e 8 dell'Accordo.

- ❖ In caso di dipendenti, coniuge o convivente che aspirino ad essere trasferiti nelle medesime Sedi, sarà attribuito ad entrambi un punteggio uguale ricavato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ognuno dei due dipendenti.

non
A series of handwritten signatures in black ink, including a prominent 'non' at the top left and several stylized names or initials below it.